

L'inadempimento. La pattuizione va tassata con imposta fissa alla registrazione ma se si verifica l'evento la misura è proporzionale

Clausola penale con aliquota al 3%

Quando si verifica l'**inadempimento** per cui sia stata pattuita una clausola penale, è dovuta l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento, da applicare alla somma prevista come penalità; in sede di registrazione del contratto che contiene una penale, si applica invece l'imposta di registro **in misura fissa**.

È questo uno degli orientamenti contenuti nella Nota prot. n. 37916 della Direzione regionale del Lazio dell'agenzia delle Entrate, recante «Criteri di tassazione di alcune fattispecie di negozi giuridici contenuti negli atti notarili» (si veda anche l'articolo qui a fianco).

La clausola penale è definita dall'articolo 1382 del Codice civile come la pattuizione «con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione» consistente nel pagamento di una somma di denaro. La clausola penale è, dunque, è un patto accessorio inserito nel contratto, al fine di rafforzare il vincolo contrattuale con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento per l'inadempimento.

Circa il trattamento tributario della penale, deve essere anzitutto osservato che essa, per la sua natura risarcitoria, è esclusa al regime impositivo dell'Iva (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Dpr 633/1972); ne deriva che la clausola penale è soggetta all'imposta di registro, con l'aliquota del 3 per cento (in base all'articolo 9 della Tariffa Parte Prima allegata al dpr 131/1986, testo unico dell'imposta di registro, norma preposta alla tassazione delle fattispecie a «contenuto patrimoniale» che non siano specificamente tassate da altre norme del testo unico).

Quanto poi all'imposta di registro, è necessario in primo luogo affrontare il tema se la penale rientri nel perimetro dei casi in cui si applica la norma (articolo 21, del Dpr 131/1986), per la quale, quando le disposizioni contenute in un contratto sono tra loro intrinsecamente connesse (in modo che le une non potrebbero sussistere senza le altre), esse non sono tutte autonomamente tassate, ma viene tassata solo quella che dà luogo a un prelievo maggiore. Ebbene, la penale non rientra in questo novero, perché la sua presenza in un contratto è meramente facoltativa; a meno che la sua presenza non sia necessitata (per esempio da norme di legge in tal senso).

Occorre, in secondo luogo, considerare che l'obbligazione di cui è fonte la clausola penale produce i suoi effetti solo a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione "garantita" dalla penale stessa. Ne discende che alla penale deve essere riservato lo stesso procedimento impositivo previsto per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, vale a dire: tassazione immediata con l'imposta fissa e tassazione proporzionale una volta che l'inadempimento si sia verificato.

A quest'ultimo riguardo, si deve applicare la norma di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'imposta di registro, che impone ai contraenti di denunciare, entro 20 giorni dalla loro verifica, gli eventi che danno luogo a imposizione ulteriore, rispetto a quella assoluta in sede di registrazione del contratto.

La Nota prot. n. 37916 conclude infine nel senso che se un contratto preveda una pluralità di penali, in sede di registrazione si applica una sola imposta fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A. Bu.

L'ESCLUSIONE

Questo tipo di accordi non rientra tra quelli intrinsecamente connessi tra loro in un contratto perché meramente facoltativi